

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00039

Atto n. 1-00039

Pubblicato il 14 maggio 2013, nella seduta n. 21

CASTALDI, BLUNDO, GAETTI, FATTORI, BENCINI, MOLINARI, NUGNES, DONNO, BIGNAMI, ENDRIZZI, FUCKSIA, GIARRUSSO, BOTTICI, SCIBONA, PETROCELLI, SANTANGELO, GAMBARO, BUCCARELLA, SERRA, PEPE, MARTELLI, BULGARELLI, ORELLANA, AIROLA, DE PIETRO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, reca, al comma 1, modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, fissando un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare. In particolare, il comma 1 sostituisce l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente);

la principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste nella fissazione di un'unica, per olio e per gas, e più rigida fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane invece immutato il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;

viene però confermata, in modo a giudizio dei proponenti del tutto inopportuno, la disposizione inserita nel testo del comma 17 dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante "Disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo", con la quale resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso nonché delle relative proroghe. Anzi, nel *dossier* del Servizio studi della Camera dei deputati n. 660/3 del 10 ottobre 2012, relativo all'Atto Camera n. 5312, si afferma che: "tale disposizione sembra venire ampliata, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa al ddl di conversione, ove si legge che il comma in esame chiarisce che nell'ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi";

l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 introduce, quindi, una norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, che aveva bloccato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 (sulla scia del terribile incidente alla piattaforma Deepwater horizon nel golfo del Messico), tutte le richieste di estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, quindi, le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi sono state ritenute dal legislatore comunque in grado di arrecare un danno (o almeno un pericolo di danno) all'ecosistema marino che si è inteso proteggere con l'istituzione dell'area marina protetta: è stato infatti introdotto un vincolo a protezione degli interessi ambientali di tipo assoluto che trova la propria *ratio* di fondo nel principio di precauzione. A seguito della modifica recata dall'articolo 35 del decreto-legge, il divieto introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo è stato tuttavia vanificato e si applica solo ai nuovi provvedimenti autorizzatori e concessori;

per effetto di tali ultime disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali;

tra i progetti che beneficiano della modifica normativa introdotta figura quello di "Ombrina mare 2", relativo all'istanza di concessione di coltivazione d30.B.C-.MD;

considerato che:

l'area marina in cui si sviluppa il progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare" dista 6 chilometri dal parco nazionale «Costa teatina», su cui è intervenuta recentemente la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che all'articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27, ha stabilito l'ennesima proroga, al 30 giugno 2013, del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui dall'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93. Tale disposizione ha previsto l'istituzione del parco nazionale «Costa teatina» mediante l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione Abruzzo;

il territorio della costa teatina, e in generale quello dell'intero Abruzzo, sono caratterizzati dalla presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, oltre che di una zona costiera molto suggestiva. Tali caratteristiche territoriali hanno permesso un forte sviluppo del turismo, dell'artigianato, della pesca, dell'agroalimentare e di tutte le attività indotte e connesse. Il rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi potrebbe causare gravi motivi di pregiudizio per aree ad alto valore ambientale o archeologico-monumentale, come quelle citate;

lo sviluppo del progetto "Ombrina Mare 2" potrebbe fortemente compromettere la realizzazione di un sistema regionale integrato "mare-montagna" di sviluppo economico e sociale sostenibile su cui la Regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive e le associazioni dei cittadini sono fortemente orientate, motivo per cui in sede di valutazione di impatto ambientale sono state presentate numerosissime osservazioni sia dalle pubbliche amministrazioni che dalle realtà territoriali portatrici di interessi;

in base alla normativa vigente, ovvero il decreto legislativo n. 128 del 2010, la commissione tecnica VIA aveva espresso sul progetto un parere negativo (parere n. 541 del 2010). Dalla data di preavviso di rigetto della VIA, comunicata alla Medoilgas Italia SpA, sul progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare", nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD, in data 8 novembre 2010, il Ministero non ha mai formalmente adottato il provvedimento, nonostante non sussistesse alcun impedimento formale o esigenze interpretative di quanto disposto dal decreto legislativo n. 128 del 2010, anche alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza di Sezione del 20 ottobre 2011 (parere n. 00123/2011), richiesto con relazione 12 gennaio 2011 dal Ministero dell'ambiente, relativo ai quesiti concernenti l'interpretazione dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010;

la mancata adozione definitiva del provvedimento negativo di VIA sul progetto ha permesso il riavvio del procedimento di VIA, come riferito nella nota pubblicata sul sito della commissione VIA/VAS in cui si afferma che: «con l'entrata in vigore dell'art. 35 della Legge n. 134/2012 è stata riavviata in data 22/11/2012 la procedura di VIA ed è stato successivamente espresso parere positivo con prescrizioni n. 1154 del 25/01/2013 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. A seguito del parere inviato dalla regione Abruzzo in data 04/03/2013 la Commissione ha svolto un supplemento istruttorio conclusosi con il parere n. 1192 del 03/04/2013 che conferma il precedente parere espresso in data 25/01/2013 e precisa il quadro prescrittivo in merito alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera»;

nei due rami del Parlamento risultano essere stati depositati diversi disegni di legge volti a modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo, n. 152 del 2006, così come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, al fine di ripristinare il divieto di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro le 12 miglia anche per i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

2) a sostenere l'avvio dell'esame dei disegni di legge volti a modificare la normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, già depositati presso i due rami del Parlamento;

3) a revocare il provvedimento di accoglimento della VIA contenuto nel parere n. 1192 del 3 aprile 2013;

4) a revocare i titoli abilitativi già rilasciati con riferimento ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e, conseguentemente, a sospendere l'efficacia di tutti i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi;

5) a sottoporre, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, tutte le citate attività di prospezione,

ricerca e coltivazione di idrocarburi a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.